



AXA Fondazione
previdenza professionale

Previdenza professionale

Regolamento per la liquidazione parziale della fondazione collettiva

AXA Fondazione previdenza professionale, Winterthur

Sommario

Scopo, campo d'applicazione e definizione dei termini	3
Punto 1	
Condizione per la liquidazione parziale della fondazione	3
Punto 2 Condizione per la liquidazione parziale	3
Procedura per la liquidazione parziale della fondazione	4
Punto 3 Esecuzione della liquidazione parziale	4
Punto 4 Date e basi di riferimento	5
Punto 5 Principi del bilancio di liquidazione parziale	5
Punto 6 Diritto collettivo agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione	5
Punto 7 Fondi liberi da trasferire	6
Punto 8 Remunerazione	6
Punto 9 Calcolo di un disavanzo (scoperto)	6
Informazione, ricorso e attuazione	7
Punto 10 Informazione	7
Punto 11 Consultazione degli atti e ricorso	7
Punto 12 Attuazione	7
Disposizioni finali	7
Punto 13 Modifiche	7
Punto 14 Entrata in vigore	7

Scopo, campo d'applicazione e definizione dei termini

Punto 1

Il presente regolamento disciplina le condizioni e l'iter procedurale per la liquidazione parziale a livello di fondazione collettiva (di seguito denominata «fondazione») sulla base delle disposizioni degli artt. 18a LFLP, 53b e 53d LPP, 27g e 27h OPP2. La liquidazione parziale e totale a livello delle casse di previdenza affiliate alla fondazione è oggetto di un regolamento separato.

Condizione per la liquidazione parziale della fondazione

Condizione per la liquidazione parziale

Punto 2

1. La liquidazione parziale a livello di fondazione viene attuata ai sensi delle disposizioni seguenti se:
 - a) l'organico di uno dei datori di lavoro affiliati alla fondazione si riduce in maniera considerevole;
 - b) uno dei datori di lavoro affiliati alla fondazione è soggetto a ristrutturazione oppure
 - c) vi sono contratti di affiliazione che vengono risolti (integralmente o in parte).
2. La riduzione dell'organico di uno dei datori di lavoro affiliati alla fondazione è ritenuta considerevole se, in seguito a uscite forzate, il numero delle persone assicurate attive della fondazione si riduce di almeno l'1,0%, comportando allo stesso tempo per quest'ultima una riduzione delle prestazioni d'uscita di tutte le persone assicurate attive di almeno l'1,0%.
3. Per ristrutturazione si intende il raggruppamento, la sospensione, la vendita, l'esternalizzazione o qualsivoglia altra variazione delle attività di uno dei datori di lavoro affiliati, che comporti allo stesso tempo l'uscita forzata dalla fondazione di almeno lo 0,8% delle sue persone assicurate attive, la cui quota sul totale delle prestazioni d'uscita della fondazione rappresenti come minimo lo 0,8%. Per ristrutturazione non si intende la mera riduzione di posti di lavoro, bensì ad es. la chiusura totale o parziale di parti dell'azienda e la loro esternalizzazione ad altri datori di lavoro, con contestuale uscita del personale assicurato dalla fondazione. Ai sensi della presente disposizione non vanno

intesi come ristrutturazione eventuali nuovi assetti proprietari con mantenimento del personale in seno alla fondazione o la ridefinizione della struttura organizzativa senza licenziamenti.

4. Per verificare se siano soddisfatte le condizioni per una liquidazione parziale ai sensi del punto 2.1 lett. a) e b), si considerano unicamente le uscite forzate. Un'uscita si intende forzata se il rapporto di lavoro di una persona assicurata attiva viene disdetto dal datore di lavoro affiliato alla fondazione senza che le venga offerto un posto di lavoro adeguato. Ma l'uscita viene considerata forzata anche se la persona assicurata attiva, dopo aver preso atto della riduzione del personale o della ristrutturazione, si licenzia entro 6 mesi dal datore di lavoro affiliato alla fondazione al fine di prevenire la disdetta da parte di quest'ultimo. Eventuali uscite forzate per altri motivi, come scadenze di contratti di lavoro a tempo determinato, disdette per ragioni disciplinari, disdette per ragioni di produttività e subentri nell'effettivo dei beneficiari di rendita in seguito a pensionamento anticipato o ordinario, decesso o invalidità, non vanno considerati ai fini della determinazione del personale uscente.
5. Il datore di lavoro affiliato si impegna a comunicare immediatamente alla fondazione un'eventuale riduzione dell'organico assicurato presso quest'ultima o la ristrutturazione dell'azienda. Il datore di lavoro affiliato comunica per iscritto alla fondazione le persone assicurate attive di cui al punto 2.1 lett. a) e b) (uscite volontarie e forzate). In particolare vanno specificati i nessi che hanno condotto alla riduzione del personale, la fine dei rapporti di lavoro e il motivo delle disdette.
6. Un contratto di affiliazione si considera sciolto
 - se un datore di lavoro affiliato disdice il contratto di affiliazione,
 - se la fondazione scioglie un contratto di affiliazione,
 - in caso di liquidazione o fallimento di un datore di lavoro affiliato,
 - all'uscita della/e ultima/e persona/e assicurata/e.

Lo scioglimento di un contratto di affiliazione si intende integrale se interessa tutte le persone assicurate attive e gli eventuali beneficiari di rendita. Un contratto di affiliazione si considera sciolto parzialmente se tutte le persone assicurate attive e gli eventuali beneficiari di rendita lasciano la fondazione, fatta eccezione per almeno un beneficiario di rendita o una persona assicurata inabile al lavoro che rimane.

7. Lo scioglimento di un contratto di affiliazione comporta una liquidazione parziale
- se un contratto di affiliazione con un datore di lavoro affiliato viene sciolto dopo almeno 2 anni dalla sua data di inizio, e
 - se, in caso di scioglimento parziale o integrale del contratto di affiliazione senza trasferimento dei beneficiari di rendita, almeno il 2,5% di tutte le persone assicurate attive e almeno il 2,5% delle prestazioni d'uscita di tutte le persone assicurate attive escono dalla fondazione,
 - se, in caso di scioglimento parziale o integrale del contratto di affiliazione con trasferimento dei beneficiari di rendita, almeno il 2,5% di tutte le persone assicurate attive e tutti i beneficiari di rendita e almeno il 2,5% delle prestazioni d'uscita di tutte le persone assicurate attive e del capitale di previdenza di tutti i beneficiari di rendita senza copertura dei rischi attuariali escono dalla fondazione.
8. Qualora vengano sciolti nello stesso momento più contratti di affiliazione, purché siano decorsi almeno 2 anni dalla data d'inizio del contratto, essi soddisfano in blocco la fattispecie della liquidazione parziale soltanto
- se ciò comporta l'uscita dalla fondazione di almeno il 2,5% di tutte le persone assicurate attive e tutti i beneficiari di rendita (purché questi ultimi siano coinvolti in almeno uno scioglimento di contratto) e di almeno il 2,5% delle prestazioni d'uscita di tutte le persone assicurate attive e del capitale di previdenza di tutti i beneficiari di rendita senza copertura dei rischi attuariali.
9. Qualora sussistano contemporaneamente più fattispecie tra quelle citate ai punti 2.2, 2.3 e/o 2.7, esse si considerano un'unica fattispecie di liquidazione parziale purché siano intrinsecamente correlate tra loro. Ciò non vale per il punto 2.8.
10. Le persone assicurate aventi diritto (attualmente o prevedibilmente) all'esonero dal pagamento dei contributi, per le quali al giorno di riferimento della liquidazione parziale il termine di attesa massimo di tutte le prestazioni di invalidità non è ancora scaduto secondo il regolamento di previdenza oppure di cui la fondazione non dispone ancora di tutti i dati necessari per poter stabilire o rifiutare il diritto a una rendita di invalidità sono considerate persone assicurate inabili al lavoro ai sensi del presente regolamento per la liquidazione parziale. Secondo il presente regolamento le persone assicurate inabili al lavoro sono trattate alla stregua delle persone assicurate attive.
11. In caso di liquidazione parziale in seguito a una riduzione considerevole dell'organico o a una ristrutturazione, le persone assicurate inabili al lavoro interessate da un'uscita forzata restano nella fondazione ed escono solamente quando riacquistano completamente la piena capacità di lavoro. Anche in caso di liquidazione parziale in seguito alla risoluzione parziale del contratto di affiliazione esse rimangono nella fondazione finché non riacquistano completamente la capacità di lavoro o maturano il diritto a una rendita d'invalidità.
12. Per beneficiari di rendita si intendono tutti i beneficiari di una rendita, sia essa di vecchiaia, per partner, per orfani o d'invalidità, purché privi di copertura dei rischi attuariali.
13. Secondo il presente regolamento gli averi di vecchiaia delle persone assicurate invalide, con o senza diritto corrente alla rendita conformemente al regolamento di previdenza della fondazione, vengono trattati alla stregua degli averi di vecchiaia di una persona assicurata attiva.
14. Le persone assicurate che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo sono considerate persone assicurate attive secondo il presente regolamento.

Procedura per la liquidazione parziale della fondazione

Esecuzione della liquidazione parziale

Punto 3

Spetta al consiglio di fondazione decidere se procedere alla liquidazione parziale della fondazione.

Almeno una volta all'anno, nell'ambito dell'attività di reporting, il consiglio di fondazione verifica se siano soddisfatte le condizioni per la liquidazione parziale della fondazione e motiva per sommi capi la decisione.

In caso di liquidazione parziale della fondazione, quest'ultima calcola i fondi o il disavanzo da trasferire e stabilisce l'ammontare di un eventuale acconto.

Date e basi di riferimento

Punto 4

In caso di riduzione dell'organico o di ristrutturazione, è determinante la riduzione di organico o la ristrutturazione che si realizzi entro un periodo di 12 mesi dall'inizio della riduzione di personale o della ristrutturazione. Come inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione vale la data di uscita della prima persona assicurata che lascia forzatamente il datore di lavoro affiliato in seguito alla decisione dell'azienda. Qualora la riduzione si svolga in un arco di tempo maggiore o minore, è determinante il suddetto termine.

Spetta alla fondazione stabilire la data della liquidazione parziale, che vale anche ai fini della valutazione della sua situazione finanziaria. In linea di principio essa coincide con la data di chiusura del conto annuale più prossimo all'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione. Tale data è determinante ai fini del calcolo dell'ammontare dei fondi liberi o dello scoperto e degli eventuali accantonamenti tecnici.

Come data della liquidazione parziale in caso di scioglimento di un contratto di affiliazione si applica il giorno in cui è stato sciolto il contratto di affiliazione che ha dato adito alla liquidazione parziale ai sensi del punto 2.1. Qualora tale giorno non coincida con la fine dell'esercizio della fondazione, il giorno di chiusura del bilancio di liquidazione parziale sarà il 31.12 dell'anno civile in corso.

Principi del bilancio di liquidazione parziale

Punto 5

Se le condizioni per una liquidazione parziale a livello di fondazione sono soddisfatte, il consiglio di fondazione fa allestire un bilancio di liquidazione parziale. La base su cui determinare un eventuale disavanzo o diritto è il bilancio di liquidazione parziale attuariale, da cui si ricava l'effettiva situazione finanziaria della fondazione. La valutazione dei valori patrimoniali e delle obbligazioni, degli accantonamenti tecnici costituiti e della riserva di fluttuazione avviene secondo principi professionali di uso corrente e si fonda sulle disposizioni del regolamento emanato in materia, sulla base del conto annuale verificato dall'ufficio di revisione al giorno della liquidazione parziale.

Al fine di tutelare gli interessi alla perennità della fondazione e su raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale, il consiglio di fondazione ha la facoltà, in casi giustificati, di costituire accantonamenti nel bilancio di liquidazione parziale a beneficio dell'effettivo rimanente,

qualora sotto l'aspetto della liquidazione parziale siano intervenute variazioni nella struttura degli investimenti e/o degli obblighi della fondazione.

Gli attivi del bilancio di liquidazione parziale corrispondono al patrimonio ai valori di mercato, al netto degli obblighi, dei ratei e risconti passivi e delle riserve dei contributi del datore di lavoro senza rinuncia all'utilizzazione. Agli attivi vanno aggiunti gli eventuali acconti già versati e il totale delle prestazioni d'uscita delle persone assicurate attive appartenenti al personale uscente che avevano già lasciato la fondazione prima della data del bilancio di liquidazione parziale.

I passivi del bilancio di liquidazione parziale sono costituiti dal capitale di previdenza necessario per fini attuariali e dalla riserva di fluttuazione.

Il capitale di previdenza necessario per fini attuariali si compone

- del totale delle prestazioni d'uscita delle persone assicurate attive, eventualmente maggiorato del totale delle prestazioni d'uscita delle persone assicurate attive appartenenti al personale uscente che avevano già lasciato la fondazione prima della data del bilancio di liquidazione parziale,
- del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita,
- degli accantonamenti tecnici e
- delle variazioni agli accantonamenti eventualmente necessarie in seguito alla mutata struttura degli investimenti e degli obblighi.

Un disavanzo corrisponde alla differenza negativa tra attivi e passivi. Per poter esercitare il diritto occorre che la differenza tra attivi e passivi sia positiva.

In caso di mutamenti sostanziali agli attivi o ai passivi che, tra la data della liquidazione parziale (grado di copertura A) e il trasferimento dei fondi (grado di copertura B) comportano una variazione del grado di copertura superiore al 5%, si procederà ad adeguare di conseguenza gli eventuali fondi da trasferire ((grado di copertura B - grado di copertura A)/grado di copertura A). Analogamente verrà adeguato anche un eventuale disavanzo da computare.

Diritto collettivo agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione

Punto 6

Se nell'ambito della liquidazione parziale della fondazione più persone assicurate attive e/o più beneficiari di rendita passano contemporaneamente e collettivamente come gruppo allo stesso

nuovo istituto di previdenza (uscita collettiva), i medesimi maturano un diritto collettivo a una quota proporzionale degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione. Qualora l'affiliazione sia durata meno di 10 anni, il diritto collettivo a una quota proporzionale degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione sussiste soltanto se essi sono stati costituiti dal collettivo. Gli accantonamenti attuariali vengono trasferiti soltanto contestualmente ai relativi rischi. Un'uscita è da intendersi collettiva se interessa almeno 10 persone assicurate attive e/o beneficiari di rendita.

La quota collettiva degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione spettante al personale uscente viene generalmente calcolata dividendo le prestazioni d'uscita delle persone assicurate attive e i capitali di previdenza dei beneficiari di rendita da trasferire per il capitale di previdenza necessario per fini attuariali dell'intero effettivo (persone assicurate attive e beneficiari di rendita). Qualora un accantonamento tecnico possa essere attribuito individualmente in base al principio di calcolo definito nel regolamento sulla costituzione di accantonamenti e riserve, tale chiave è determinante ai fini del calcolo del diritto collettivo.

Il diritto collettivo agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione non sussiste se la liquidazione parziale è stata causata dal gruppo che abbandona collettivamente la fondazione.

Fondi liberi da trasferire

Punto 7

I fondi liberi vengono determinati in percentuale delle prestazioni d'uscita delle persone assicurate attive e dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendita alla data della liquidazione parziale. La quota di fondi liberi spettanti alle persone assicurate attive e ai beneficiari di rendita uscenti corrisponde alla suddetta percentuale applicata alla loro prestazione d'uscita o al loro capitale di previdenza. Se i fondi liberi delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendita della fondazione sono mediamente pari a meno di CHF 100 pro capite, i fondi liberi non vengono ripartiti.

La quota collettiva di fondi liberi spettante al personale uscente in caso di uscita collettiva viene trasferita in blocco al nuovo istituto di previdenza. Nei restanti casi i fondi liberi vengono accreditati individualmente alle prestazioni d'uscita delle persone assicurate attive uscenti. Nel caso dei beneficiari di rendita viene effettuato un pagamento a una-tantum.

Remunerazione

Punto 8

I diritti ai fondi liberi e alla quota di accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione non vengono remunerati nel corso della procedura di liquidazione parziale. Se l'iter è formalmente concluso, trascorsi 30 giorni dalla conclusione definitiva insorge l'obbligo di pagamento degli interessi di mora ai sensi della LFLP.

Calcolo di un disavanzo (scoperto)

Punto 9

Se dal bilancio di liquidazione parziale attuariale della fondazione risulta un disavanzo ai sensi del punto 5, esso viene determinato in percentuale delle prestazioni d'uscita e dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendita. Il disavanzo così calcolato viene dedotto proporzionalmente prima dagli accantonamenti tecnici e poi dalle prestazioni d'uscita delle persone assicurate attive o dal capitale di previdenza dei beneficiari di rendita uscenti. L'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP non può ridursi per effetto della deduzione.

La quota individuale del disavanzo corrisponde al rapporto tra il disavanzo e il totale delle prestazioni d'uscita o del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita di cui al bilancio di liquidazione parziale, moltiplicato per la prestazione d'uscita individuale o il capitale di previdenza individuale.

La fondazione può ridurre provvisoriamente le prestazioni d'uscita e i capitali di previdenza individuali dei beneficiari di rendita, qualora si configuri la fattispecie di liquidazione parziale e la fondazione sia presumibilmente in una situazione di scoperto. Tale riduzione provvisoria si applica soltanto alle persone assicurate attive e ai beneficiari di rendita che probabilmente saranno interessati dalla liquidazione parziale e dev'essere espressamente qualificata come tale. Terminata la procedura di liquidazione parziale, la fondazione allestisce un computo definitivo e versa un'eventuale differenza. Le prestazioni d'uscita e i capitali di previdenza pagati in eccesso, comprensivi degli interessi applicati in tale lasso di tempo, dovranno essere restituiti dalla persona assicurata e dal nuovo istituto di previdenza competente qualora il computo dello scoperto sia superiore alla quota di accantonamenti tecnici.

Informazione, ricorso e attuazione

Informazione

Punto 10

Tramite le commissioni di previdenza delle casse di previdenza la fondazione informa per iscritto i collettivi interessati dalla liquidazione parziale in merito

- alla sussistenza di una liquidazione parziale e alla relativa motivazione;
- al momento (data) della liquidazione parziale;
- al totale dei fondi liberi o del disavanzo;
- al personale uscente e alla chiave di ripartizione;
- eventualmente all'importo in CHF assegnato o dedotto alla persona interessata;
- all'ammontare e alla composizione di eventuali accantonamenti e della riserva di fluttuazione trasferiti collettivamente;
- alla modalità di trasferimento (individuale o collettiva);
- alla possibilità di ricorso presso la fondazione e al diritto d'appello dinanzi all'autorità di vigilanza e successivamente al Tribunale amministrativo federale.

La commissione di previdenza è tenuta a trasmettere tali informazioni a tutte le sue persone assicurate attive e a tutti i suoi beneficiari di rendita entro 10 giorni lavorativi.

I collettivi non aventi diritto e le persone assicurate attive e i beneficiari di rendita restanti saranno informati in maniera opportuna in merito alla liquidazione parziale e al diritto di consultazione e ricorso.

Consultazione degli atti e ricorso

Punto 11

Le persone assicurate attive, i beneficiari di rendita e le aziende affiliate hanno il diritto di consultare gli atti depositati presso la fondazione nei 30 giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 10, salvo questioni di protezione dei dati che ne impediscano la visione, e di presentare ricorso scritto alla fondazione contro la decisione del consiglio di fondazione.

In caso di impossibilità a risolvere eventuali ricorsi di comune accordo, il consiglio di fondazione formula una decisione su opposizione e comunica ai ricorrenti, unitamente alla decisione su opposizione, un termine di 30 giorni per presentare una richiesta di verifica all'autorità di vigilanza e far sottoporre a verifica la condizione, la procedura e il piano di ripartizione.

Attuazione

Punto 12

Se il consiglio di fondazione ha evaso tutti i quesiti o i ricorsi scritti e all'autorità di vigilanza non sono state trasmesse richieste di verifica oppure c'è una sentenza passata in giudicato, il consiglio di fondazione procede all'attuazione della liquidazione parziale. L'ufficio di revisione conferma la corretta esecuzione della liquidazione parziale.

Disposizioni finali

Modifiche

Punto 13

Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento per la liquidazione parziale, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, nell'ambito delle disposizioni di legge e dello scopo della fondazione.

Entrata in vigore

Punto 14

Il presente regolamento è stato deciso dal Consiglio di fondazione in data 3 maggio 2023 ed entra in vigore il 1° giugno 2023 a seguito dell'approvazione dell'autorità di vigilanza competente.